

Roma, 17 settembre 2007

Prot. 559

fax

GV/EV

CIRCOLARE N. 95 / 2007

AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO

ENTI PUBBLICI ECONOMICI

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:

Istanza di rimborso Iva sulle autovetture.

Prima della sentenza della Corte di Giustizia Europea, pronunciata il 14 settembre 2006, per l'acquisto, il leasing, il noleggio di autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori la percentuale di detraibilità dell'Iva in Italia era del **15%**.

Mentre per beni e i servizi necessari per l'utilizzo dei mezzi (spese di manutenzione, riparazione, acquisto di carburanti, lubrificanti, ecc...), l'Iva non era detraibile.

L'Imposta era interamente detraibile solo per i soggetti che utilizzavano il mezzo come "bene strumentale", quindi per determinate attività come i taxisti, le scuole guida e le aziende di noleggio.

La sentenza decreta che queste limitazioni poste alla detraibilità dell'Iva sono illegittime.

La Corte ha stabilito che l'Iva indebitamente non detratta negli anni scorsi potrà essere chiesta a rimborso.

Ai contribuenti però è esclusa la possibilità di avvalersi delle ordinarie procedure di detrazione o di compensazione al fine di recuperare la quota di Iva non detratta sulle operazioni effettuate fino al 13 settembre 2006.

È possibile per i soggetti passivi destinatari della limitazione scegliere tra due procedure distinte per richiedere il rimborso: la procedura telematica e la procedura analitica

Segnaliamo che per quanto riguarda gli enti associati, che operano in regime di pro rata di detraibilità dell'Iva, come anche apparso sulla stampa specializzata, il credito spettante per Iva sarà ovviamente influenzato dalle percentuali di in detraibilità vigenti anno per anno e, di conseguenza, la presentazione dell'istanza non sarà presumibilmente conveniente.

Procedura telematica

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 è stato approvato il modello per la presentazione dell'istanza di rimborso.

In tale provvedimento viene indicata la percentuale di inerenza forfetarie per singoli settori e precisamente:

- | | |
|---|-----|
| 1) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura | 35% |
| 2) altri settori di attività | 40% |

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

3) veicoli con propulsori non a combustione interna (a prescindere dal settore di attività) 50%

Se si utilizza tale procedura l'istanza deve essere inviata **entro il 20 settembre prossimo**, determinando il credito Iva sulla base delle percentuali di inerenza forfetarie indicate in precedenza.

Non deve essere allegata documentazione ma la stessa dovrà essere tenuta a disposizione per esibirla in caso di verifiche da parte degli Uffici finanziari.

Segnaliamo che il Governo è intenzionato a modificare tale scadenza posticipando al 20 ottobre prossimo il termine per l'invio della istanza telematica. Nel caso di slittamento, l'associazione ne darà tempestiva conferma.

Oggetto del rimborso

Si tratta dell'Iva relativa agli acquisti effettuati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 (fino al 13 settembre) aventi ad oggetto beni e servizi indicati all'articolo 19 bis 1 lettere c) e d) sempre che gli stessi siano inerenti all'attività e non siano afferenti ad operazioni esenti.

In particolare si tratta dell'imposta relativa:

- 1) all'acquisto e importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché delle prestazioni di servizi dipendenti locazione finanziaria, noleggio e simili degli stessi beni
- 2) all'acquisto dei carburanti, lubrificanti.

Le spese devono essere documentate mediante fattura o documento equipollente (bolletta doganale d'importazione, scheda carburante) emessi a partire dal 1 gennaio 2003 ed entro il 13 settembre 2006

Veicoli oggetto della disciplina

Veicoli indicati all'articolo 19 bis 1 non oggetto dell'attività dell'impresa e non impiegati in servizi pubblici (es. taxi).

Determinazione del credito Iva

L'ammontare dell'Iva oggetto del rimborso dovrà essere calcolata al netto dell'importo dell'Iva già detratta sulla base della disciplina previgente (acquisto, importazione, noleggio, locazione finanziaria e simili: detraibilità parziale del 15% dal 1.1.2006 in poi; detraibilità parziale del 10% dall'1 gennaio 2001 al 31.12.2005 ovviamente queste percentuali di detraibilità scontano, per gli enti associati, l'ulteriore limitazione data dal pro rata; spese di impiego non incluse nel canone di noleggio – esempio lubrificanti e carburanti – e servizi accessori non inclusi nel canone di noleggio: in detraibilità totale) nonché delle maggiori imposte dirette dovute per gli anni precedenti in funzione della diminuzione del costo complessivo del bene a causa della maggior detrazione Iva.

Pertanto il recupero dell'imposta comporterà una rideterminazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP versate nei periodi interessati dal rimborso. Infatti la quota parte di Iva a suo tempo non detratta ha incrementato il costo connesso all'autoveicolo, la cui deduzione ha ridotto la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Tale rideterminazione deve avvenire tenendo conto del diverso trattamento fiscale dei veicoli e dei costi connessi, distinguendo tra i singoli veicoli quelli per i quali è stata effettuata una deduzione parziale (auto non assegnate ai dipendenti) e quelli per i quali la stessa era stata effettuata

integralmente (auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti).

Il regime di deducibilità dei costi degli autoveicoli nel periodo 2003-2005 era il seguente:

	Acquisto e canoni di noleggio (limitata alla quota di canone di noleggio puro)	Spese di impiego (non incluse nel canone di noleggio)
Auto non assegnate ai dipendenti	50% nel limite di € 3.615,20	50%
Auto assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo	Deducibilità integrale (se concesse per la maggior parte del periodo d'imposta)	

Con riferimento al periodo d'imposta 2006 non dovrà essere effettuata la rideterminazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP tenuto conto del regime di sostanziale indeducibilità delle spese e dei componenti negativi sugli autoveicoli introdotto dal DL 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 24.11.2006, n. 286.

Procedura analitica

Nel caso non si intenda aderire alla procedura telematica per il rimborso (forfetaria), occorrerà, se valutato conveniente, procedere per l'inoltro di una apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate entro il 14 settembre 2008. In tal caso occorre presentare anche i documenti contabili da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa e la documentazione amministrativo-contabile nella quale sono indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

